

**393. Decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945 n. 36. Revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati stessi.**

*Questo decreto è stato pubblicato in GU 27 febbraio 1945 n.25, ed è entrato in vigore il 28 febbraio 1945.*

Il Capo provvisorio dello Stato

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Visto il regio decreto 10 giugno 1941, n. 566, riguardante l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Vista la legge 16 dicembre 1940, n. 1202, recante variazioni ed aggiunte al testo della legge di guerra approvato con il regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Vista la legge 19 dicembre 1940, n. 1994, recante nuove norme circa il trattamento dei beni nemici ed i rapporti economici con le persone di nazionalità nemica;

Visto il regio decreto 10 marzo 1941, n. 618, che approva il regolamento relativo al trattamento dei beni nemici nel territorio dello Stato;

Visti i regi decreti legge 17 giugno 1941, n. 494, e 23 giugno 1941, n. 608 convertiti nella legge 9 febbraio 1942, n. 370, recanti disposizioni sui beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Visto il regio decreto 10 luglio 1941, n. 619, recante norme integrative di quelle emanate con i regi decreti legge 17 giugno 1941, numero 494, e 23 giugno 1941, numero 608;

Visto il regio decreto legge 27 dicembre 1941, n. 1624, relativo all'applicazione delle norme sul trattamento dei beni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America, convertito nella legge 10 maggio 1942, n. 761.

Visto il regio decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, recante nuove norme sulle aziende appartenenti a persone di nazionalità nemica;

Visto il decreto presidenziale 12 agosto 1942, relativo alle azioni appartenenti ai cittadini degli Stati Uniti d'America;

Visto l'articolo 4 del decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944 numero 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, primo Ministro segretario di Stato di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**1.** Sono revocati i provvedimenti e le misure adottati in virtù della legge di guerra approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e successive modificazioni e aggiunte, e delle disposizioni legislative sopra indicate, in materia di beni appartenenti agli Stati facenti parte delle Nazioni Unite, nonché alle persone fisiche e giuridiche, aventi la nazionalità degli Stati Unite.

Con successivi decreti del Presidente del Consigli dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, saranno stabilite le date e se necessario, le modalità per l'applicazione del presente decreto nei confronti delle Nazioni Unite.

A seguito dell'emanazione dei decreti previsti nel comma precedente, sarà eseguita a cura dell'intendente di finanza, con esecuzione da tassa o altra spesa, la cancellazione delle trascrizioni effettuate a norma del secondo comma dell'articolo 298 della legge di guerra e del secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 4 febbraio 1942, n. 11, convertito con la legge 17 luglio 1942, n. 1100.

Parimenti a cura dell'intendente di finanza, la revoca dei provvedimenti di sindacato, di sequestro e di liquidazione delle aziende sarà annotata, senza spesa, sulle copie di essi depositate presso le cancellerie dei tribunali a norma del primo comma

dell'articolo 9 del citato regio decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, e sarà provveduto con esenzione da ogni tassa e spesa, alla cancellazione delle trascrizioni previste dal secondo comma dell'articolo stesso.

**2.** La gestione del sequestratario o del liquidatore cessa decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti previsti nel secondo comma dell'articolo precedente. Il sequestratario o il liquidatore è tenuto, pertanto ad effettuare, entro detto termine la restituzione dei beni all'avente diritto o al suo legale rappresentante.

All'atto della restituzione il sequestratario o il liquidatore deve redigere processo verbale, con l'intervento dell'avente diritto o del suo legale rappresentante, al quale è tenuto a presentare il rendiconto finale della gestione corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

Nel caso che la restituzione non venga effettuata nei termini anzidetti, il Ministro del tesoro nomina un amministratore per provvedere alla temporanea amministrazione dei beni stessi.

Fino a quando non sarà provveduto a tale nomina, le funzioni di amministratore restano affidate al sequestratario o al liquidatore che inizia la nuova gestione redigendo il rendiconto previsto dal secondo comma, corredato dell'inventario e, per le aziende industriali e commerciali, dell'ultimo bilancio.

**3.** Nel caso che l'amministratore non sia lo stesso sequestratario o liquidatore, la consegna dei beni deve essere effettuata con le stesse modalità e sulla base dei documenti di cui all'articolo precedente.

**4.** Il processo verbale di restituzione o di consegna e gli atti di cui agli articoli 2 e 3 sono depositati, insieme a tre copie, dal sequestratario o dal liquidatore, nel termine di tre giorni, presso l'Intendenza di finanza.

L'Intendenza di finanza trasmette dette copie al Ministero del tesoro e, per le aziende industriali e commerciali, altra copia al Ministero o dell'industria, commercio e lavoro.

**5.** L'amministratore provvede, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, alla custodia, alla conservazione e, occorrendo, all'amministrazione ordinaria dei beni sottoposti alla sua gestione temporanea.

Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, o che comunque importino impegni a carico di più esercizi, debbono essere preventivamente autorizzati dal Ministero del tesoro.

All'amministratore può essere consentita un'indennità da determinarsi dal Ministro per il tesoro, tenuto conto dell'entità del lavoro da compiere.

**6.** L'amministratore deve rimettere al Ministero del tesoro per il tramite dell'Intendenza di finanza, in duplice esemplare:

- 1) alla fine di ogni semestre, il rendiconto della gestione;
- 2) per le aziende industriali e commerciali, alla fine di ogni esercizio, anche copia dell'inventario e del bilancio;
- 3) alla fine della gestione, il rendiconto finale.

**7.** Fino alla restituzione dei beni all'avente diritto o al suo rappresentante legale, i giudizi in corso relativi ai beni di cui all'articolo 1 restano sospesi, a norma dell'art. 3 del regio decreto legge 3 gennaio 1944, n. 1 e del decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

La predetta sospensione si applica anche nei casi in cui il processo sia interrotto a norma degli articoli 290 e seguenti del Codice di procedura civile.

**8.** All'atto della restituzione dei beni all'avente diritto, o al suo legale rappresentante questi è tenuto a rimborsare l'ammontare delle spese ordinarie di gestione erogate dal sequestratario, dal liquidatore o dall'amministratore nonché le somme con gli interessi legali anticipate per l'estinzione dei debiti o per la conservazione incremento o miglioramento dei beni stessi, in quanto tali pesi non siano compensate dai frutti dei beni stessi, o da attività del sequestro o dell'amministrazione.

L'ammontare del credito del sequestratario, riconosciuto e non rimborsato all'atto della restituzione dei beni, ha privilegio sui beni stessi a norma dell'articolo 304 della legge di guerra.

Lo stesso privilegio compete al liquidatore o all'amministratore.

**9.** Lo svincolo di somme di denaro, di titoli o di valori depositati, ai sensi delle disposizioni di legge contemplate nel presente decreto, presso l'istituto nazionale per i cambi con l'estero, la Banca d'Italia o altri istituti bancari, viene effettuato su richiesta

dell'interessato, previo nulla osta del Ministro per il tesoro.

**10.** Nel caso di beni sottoposti ad amministrazione non producano rendite e non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese per la gestione, il Ministro per il tesoro può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sottoposti ad amministrazione, con preferenza su ogni credito, ancorché privilegiato.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle aziende industriali e commerciali.

**11.** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.